

CONTESTO NORMATIVO

1.1 LA DIRETTIVA 98/30/CE ("PRIMA DIRETTIVA GAS")	5
1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00 ...	6
1.3 LA DIRETTIVA 03/55/CE ("SECONDA DIRETTIVA GAS")	7
1.4 LA DIRETTIVA 09/73/CE ("TERZA DIRETTIVA GAS")	8
1.5 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	8
1.6 CRITERI PER LA GARANZIA DI LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO: LA DELIBERA N. 137/02.....	9
1.7 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA	9

1.1 LA DIRETTIVA 98/30/CE ("PRIMA DIRETTIVA GAS")

Il processo di regolamentazione del mercato del gas è stato avviato in Europa dalla Direttiva 98/30/CE ("Prima Direttiva Gas") in seguito abrogata dalla Direttiva 55/2003/CE ("Seconda Direttiva Gas"), che ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento del processo di liberalizzazione del mercato.

La Direttiva 98/30/CE, definendo norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha avviato un'importante fase del processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas, allo scopo di creare un mercato unico europeo, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

In particolare, la Direttiva stabilisce:

- la distinzione tra clienti liberi e vincolati, ovvero tra clienti che possono e non possono scegliere il proprio fornitore di gas;
- il principio di accesso dei terzi che ne fanno richiesta alle infrastrutture gas (il cosiddetto "Third Party Access").
- la possibilità di scelta tra l'accesso negoziato o regolato alle infrastrutture gas;
- la separazione contabile delle attività di rete da tutte le altre attività della filiera gas.

In Italia il recepimento della Direttiva 98/30/CE è avvenuto con la Legge delega (legge n.144 del 17 maggio 1999) e il Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000 (si veda il paragrafo 1.2).

1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00

Il Decreto Legislativo n.164/00 recepisce in Italia la Direttiva 98/30/CE e avvia il riassetto del mercato del gas nazionale; a tal fine vengono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle principali misure da compiersi per l'ottenimento di un mercato concorrenziale, andando in alcuni casi oltre quanto previsto dalla Direttiva 98/30/CE. L'obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, incentivando da un lato la presenza di più operatori nell'approvvigionamento del Gas e dall'altro stimolandone i consumi. Il Decreto Legislativo 164/00 prevede, tra l'altro, con particolare riferimento alle attività regolate:

- l'accesso regolato alle infrastrutture gas. A tal fine, l'Autorità ~~per l'energia elettrica e il gas~~ definisce i criteri per il calcolo delle tariffe massime consentite;
- il recepimento del principio del "Third Party Access" e la determinazione da parte dell'Autorità ~~per l'energia elettrica e il gas~~, oltre di quanto disposto al punto precedente, di criteri che consentano a tutti gli Utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e gli obblighi dei soggetti che svolgono tali attività¹;
- l'adozione da parte delle società di trasporto di un proprio codice di rete che fissa i criteri d'accesso da redigere entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità ~~per l'energia elettrica e il gas~~, e da trasmettere poi all'Autorità per la verifica di conformità ai predetti criteri;
- Il principio di idoneità, le soglie di consumo minimo e la sua estensione a tutti i Clienti Finali a partire dal 1° gennaio 2003;

¹ Sono previsti casi nei quali le società di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema, ovvero la mancanza di capacità, l'impedimento nello svolgere gli obblighi di servizio pubblico ed il sorgere in capo ad imprese del gas di gravi difficoltà economico-finanziarie derivanti dall'esecuzione di contratti di tipo "Take or Pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/30/CE. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese per il gas di produzione nazionale nè all'utente che sostenga il costo per costruire un'infrastruttura gas al fine di ovviare alla mancanza di capacità o di connessione.

- la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività della filiera gas, eccetto che per l'attività di stoccaggio, che è comunque da separarsi contabilmente e gestionalmente dall'attività di trasporto;
- l'individuazione della rete nazionale di gasdotti da parte del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello sviluppo economico).

1.3 LA DIRETTIVA 03/55/CE ("SECONDA DIRETTIVA GAS")

La Seconda Direttiva Gas ha come finalità il miglioramento del processo di liberalizzazione e la realizzazione di un "mercato interno pienamente operativo e competitivo", e individua, tra i principali ostacoli, le "questioni di accesso alle reti" e di "accesso allo stoccaggio, nonché "il sistema di tariffazione, la scarsa interoperabilità tra sistemi e i diversi gradi di apertura del mercato tra vari Stati membri".

In particolare, la Seconda Direttiva:

- stabilisce la totale apertura del mercato al primo luglio 2007, data in cui tutti i clienti saranno idonei;
- impone la separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;
- richiede il regime di accesso regolato per le attività di distribuzione e trasporto, mentre per l'attività di stoccaggio è prevista la possibilità dell'accesso negoziato;
- richiede l'istituzione di un'autorità di regolazione che sia responsabile del controllo dell'accesso alle reti;
- prevede la possibilità di deroghe al principio del TPA per le nuove infrastrutture o per il potenziamento di quelle esistenti.

1.4 LA DIRETTIVA 09/73/CE ("TERZA DIRETTIVA GAS")

La normativa europea dei due settori elettrico e gas è stata revisionata dalla Commissione Europea, approvando la Direttiva 2009/73/CE, denominata III° pacchetto energia, contenente le nuove regole unbundling per i gestori di reti di trasporto del gas naturale e di trasmissione elettrica.

Il Governo Italiano ha emesso il 1 giugno 2011 il Decreto legislativo 93, in recepimento della sopracitata direttiva, ed applicato esclusivamente agli operatori di rete nazionale. In particolare per il mercato italiano è possibile effettuare una scelta tra tre modelli:

- Independent Transmission Operator (ITO),
- Independent System Operator (ISO),
- Unbundled Ownership (UO),

In data 3 novembre 2011 l'Autorità ha pubblicato la delibera ARG/com 153/11 che disciplina le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica.

1.5 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

La Direttiva 98/30/CE all'articolo 21 prevede che gli Stati Membri possano istituire delle autorità di regolazione indipendenti. In Italia l'Autorità di regolazione, ~~Autorità per l'energia elettrica e per il gas~~, nasce con la legge del 14 novembre 1994 n.481. Questa legge istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, intese come autorità autonome ed indipendenti con funzioni di regolazione e controllo a livello nazionale, e ne definisce le finalità e le relative funzioni. Infine il Decreto Legislativo n.164/00 inquadra l'organizzazione del settore, attribuendo all'Autorità ~~per l'energia elettrica e il gas~~ la regolamentazione del mercato e al Ministero delle Attività Produttive (ora: Ministero dello sviluppo economico) i compiti di indirizzo e di progressiva armonizzazione del sistema.

1.6 CRITERI PER LA GARANZIA DI LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO: LA DELIBERA N. 137/02

In attuazione dell'art. 24 comma 5 del Decreto Legislativo n.164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 26 luglio 2002 la Delibera n.137/02. Il documento definisce le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete, ossia un codice che stabilisca le regole e le condizioni generali del contratto di trasporto che l'Impresa di Trasporto è tenuta a stipulare con tutti i propri utenti e che regolamenti i rapporti che intercorrono tra Impresa di Trasporto, utente ed Autorità di regolazione.

In particolare:

- l'Autorità stabilisce i criteri di priorità di accesso, che viene attribuita, nell'ordine, ai contratti di approvvigionamento pluriennali, annuali e di durata inferiore all'anno. In caso di congestione, quando le richieste di importazione di gas superano le Capacità di Trasporto dei gasdotti, è stato stabilito un metodo di assegnazione pro-quota, nel rispetto delle priorità stabilite;
- sono definite le regole per il bilanciamento, che prevedono penali per gli utilizzatori della rete che immettono o prelevano quantità diverse di gas rispetto alle Capacità di Trasporto prenotate;
- sono stabiliti precisi obblighi informativi in capo ai proprietari delle reti. In particolare, devono essere rese pubbliche agli operatori diverse informazioni, tra le quali le Capacità di Trasporto Disponibili, i piani di sviluppo e potenziamento della rete, di modo che utenti possano programmare anche nel medio-lungo periodo la propria attività.

Altre disposizioni della Delibera 137/02 riguardano l'introduzione di un punto virtuale nel sistema in cui consentire gli scambi di gas tra gli operatori, che rappresenta il presupposto per il futuro sviluppo di una borsa del gas.

1.7 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA

La Rete di Trasporto Nazionale è stata individuata con decreto del Ministro delle Attività Produttive il 22 dicembre 2000 ed è composta dalle grandi dorsali di trasporto del gas in alta pressione che si dipartono dai punti di immissione, dagli

stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. Le Reti Regionali, sempre in alta pressione, hanno carattere prevalentemente di collegamento interno tra le regioni e allacciano le reti locali di distribuzione.

Le tariffe di trasporto sono formulate dagli operatori sulla base di criteri fissati dall'Autorità ~~per l'energia elettrica e il gas~~ con la Delibera n.120 del 31 maggio 2001 e poi proposte alla stessa Autorità per l'approvazione. La tariffa di trasporto nazionale, avente una struttura di tipo "Entry-Exit", si compone di una quota fissa e di una variabile.